



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Antonio MEUCCI - Enrico MATTEI

Codice meccanografico CAIS033004 - Mail cais033004@istruzione.it - C.F. 92275320924

Sede centrale: Via Bainsizza 30 Cagliari - tel. 0708006909

Succursale: Via Vesalio - tel. 070554442

Sede Mattei: Via Foscolo 48 - Decimomannu - tel. 070-4657043

Circ. n. 29

Cagliari, 08.10.2024

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE - "MEUCCI - MATTEI"-CAGLIARI
Prot. 0010802 del 08/10/2024
III-3 (Uscita)

Ai Docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Alle Famiglie
Agli Alunni
Sito web
Registro Elettronico

Oggetto Disposizioni sulla vigilanza sugli alunni. Obblighi e responsabilità.

Premessa

Con la presente si forniscono alle SS.LL. alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della giornata scolastica (attività didattiche ordinarie, eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, progetti ecc) all'interno e nelle aree esterne di pertinenza della scuola, o all'esterno per attività organizzate dall'Istituzione scolastica.

Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede la presenza del/i docente/i nello spazio assegnato, l'attenzione al corretto comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non uno per volta.

Vigilanza durante lo svolgimento dell'attività didattica

La vigilanza sugli alunni rientra negli obblighi di servizio del personale docente e dei collaboratori scolastici come disposto dal profilo professionale delineato nel CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. La responsabilità per l'inosservanza del già menzionato obbligo è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2047 c.c. "in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto".

Dispone l'art. 2048 c.c. che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l'insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Antonio MEUCCI - Enrico MATTEI

Codice meccanografico CAIS033004 - Mail cais033004@istruzione.it - C.F. 92275320924

Sede centrale: Via Bainsizza 30 Cagliari - tel. 0708006909

Succursale: Via Vesalio - tel. 070554442

Sede Mattei: Via Foscolo 48 - Decimomannu - tel. 070-4657043

imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno.

La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l'obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza che, se non osservato, potrebbe avere implicazioni giuridiche di natura amministrativa, civile e penale. Atteso che fa parte degli obblighi di servizio in capo al personale docente quello di vigilare sugli alunni, l'art. 29, ultimo comma del CCNL Scuola del 29 novembre 2007, dispone che per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **il personale docente è tenuto a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Non bisogna mai lasciare gli alunni incustoditi. Il docente che durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca dovrà assicurarsi della presenza nell'area/piano di competenza di un collaboratore scolastico, richiamarne l'attenzione e riceverne la disponibilità a vigilare sugli studenti sino al suo ritorno. **Qualsiasi incidente, occorso in assenza del docente o per omessa sorveglianza, è da considerarsi conseguente negligenza (art. 2048 c.c.).**

Disposizioni relative ai cambi di turno tra i docenti

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno, il personale docente interessato è tenuto a spostarsi con sollecitudine nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, onde evitare attese.

Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli studenti, i docenti non impegnati nell'ora precedente agevoleranno il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula.

Vigilanza durante la ricreazione

Al fine di regolamentare la vigilanza sugli studenti durante la ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata nelle aree esterne e/o interne destinate alla ricreazione e sarà a carico dei docenti secondo il loro orario di servizio, in collaborazione con il personale ausiliario, in attesa di apposito piano di vigilanza.

La ricreazione si svolge di norma nell'area esterna a tale scopo destinata, salvo condizioni meteorologiche avverse che non consentano l'uscita all'esterno; in quest'ultimo caso la ricreazione si svolge all'interno delle singole classi e/o in eventuali altri spazi previamente individuati.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE Antonio MEUCCI - Enrico MATTEI

Codice meccanografico CAIS033004 - Mail cais033004@istruzione.it - C.F. 92275320924

Sede centrale: Via Bainsizza 30 Cagliari - tel. 0708006909

Succursale: Via Vesalio - tel. 070554442

Sede Mattei: Via Foscolo 48 - Decimomannu - tel. 070-4657043

Durante la ricreazione nell'area esterna le aule dovranno essere chiuse a chiave dai collaboratori dei singoli settori/piani. Gli alunni non sono autorizzati a salire e scendere le scale durante la ricreazione se non accompagnati dal docente.

Quando la ricreazione è all'esterno, si dovranno utilizzare i servizi igienici prossimi all'area; nel caso in cui la ricreazione si svolga all'interno delle aule, si dovrà usufruire dei servizi igienici di pertinenza.

Se si dovessero notare atteggiamenti di trasgressione delle regole di convivenza sociale e potenziali situazioni di pericolo (quali per esempio atti di vandalismo, aggressioni e/o risse, fumo, urla, ecc.), i docenti e i collaboratori scolastici dovranno darne tempestiva comunicazione alla Dirigente al fine dell'avvio di eventuali procedimenti disciplinari.

Vigilanza durante gli spostamenti e le attività di laboratorio/aule didattiche dedicate

L'uso dei laboratori deve avvenire nel rispetto delle apposite norme di comportamento, vigilanza e sicurezza; si precisa che la responsabilità dei docenti riguardo ai comportamenti degli alunni durante le attività didattiche di cui sono titolari, si estende anche alle attività svolte nei laboratori.

I docenti sono tenuti ad accompagnare gli alunni durante gli spostamenti e a ricondurli in classe al termine delle attività.

Gli spostamenti all'interno della scuola devono avvenire nel rispetto delle regole comportamentali.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo dei PC e altri device, il docente deve vigilare affinché gli studenti facciano un uso corretto della strumentazione, non accedano a siti a rischio e non diffondano immagini lesive per la comunità scolastica.

Non è consentito l'accesso degli studenti ai laboratori senza la presenza di un docente, salvo in caso di esplicita autorizzazione.

L'uso degli ambienti di apprendimento deve rispettare le apposite norme di comportamento e vigilanza della cui osservanza sono responsabili i docenti di classe.

In particolare, durante le attività che prevedono l'utilizzo delle aule laboratoriali, il/i docente/i dovrà/anno garantire la supervisione degli alunni durante il loro utilizzo e accertarsi che **non vengano consumati cibi o bevande** e che **vengano utilizzati i DPI** dove e quando previsti.

Vigilanza durante le ore di Educazione fisica e sportiva

Durante le ore di attività fisica e sportiva, gli alunni hanno l'obbligo di seguire attentamente le indicazioni dell'insegnante e, terminata la lezione, di raggiungere, ordinatamente, tutti insieme l'aula.

Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento adeguato allo svolgimento delle attività e avranno cura di non lasciare incustoditi oggetti di valore o occhiali.

Durante le attività fisiche e sportive, per evitare incidenti e infortuni, è proibito masticare chewing-gum, mangiare caramelle e portare orologi, braccialetti, collanine, orecchini e anelli.

Il docente è tenuto a vigilare attentamente e continuamente sugli alunni.

L'eventuale utilizzo di attrezzi deve essere autorizzato dal docente.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Antonio MEUCCI - Enrico MATTEI

Codice meccanografico CAIS033004 - Mail cais033004@istruzione.it - C.F. 92275320924

Sede centrale: Via Bainsizza 30 Cagliari - tel. 0708006909

Succursale: Via Vesalio - tel. 070554442

Sede Mattei: Via Foscolo 48 - Decimomannu - tel. 070-4657043

Vigilanza durante le visite guidate/viaggi di istruzione

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere assicurata dai docenti accompagnatori, in misura costante e ininterrotta.

Utilizzo di spazi diversi dalla classe/laboratorio assegnato

Ad eccezione delle lezioni di scienze motorie, di altre materie che utilizzano laboratori o di progetti previsti dal PTOF, **NON È consentito portare le classi fuori dall'aula (es. cortile).**

Allontanamento alunni dalla classe

Il provvedimento di allontanare gli alunni dalla classe **non è consentito e non esonera** il docente dell'ora dalla responsabilità di vigilanza dell'allievo o degli allievi medesimi.

Similmente per non incorrere in responsabilità civili e disciplinari, è fatto divieto di far allontanare dalla classe piccoli gruppi di alunni che non prevedano la vigilanza contestuale di un docente.

Compiti dei collaboratori scolastici

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare sorveglianza per tutta la durata del loro servizio, presidiando costantemente la propria area/piano di servizio, per favorire nelle aule l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per intervenire tempestivamente in caso di eventuali necessità (esigenze urgenti dei docenti e degli alunni).

A tal fine i collaboratori scolastici sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti, avendo comunque cura di avvisare i colleghi e/o docenti del loro settore.

I collaboratori scolastici assegnati all'ingresso hanno il compito di aprire il cancello/portone all'orario stabilito, sorvegliare il regolare e ordinato afflusso degli allievi in prossimità del cancello/portone, che provvederanno a richiudere al termine dell'orario d'ingresso.

Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigileranno il passaggio degli alunni nelle rispettive aree di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. In caso di assenza di un docente nella propria area/piano di servizio il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza del relativo gruppo classe, dandone comunicazione alla Dirigenza o collaboratore del DS che provvederà alla sostituzione.

I collaboratori scolastici, al suono della campanella del cambio orario, dovranno sospendere ogni altra attività per coadiuvare i docenti del piano/area di competenza nella vigilanza sugli alunni. Se necessario, per consentire l'avvicendamento dei docenti, dovranno sostituire il docente, a richiesta dello stesso, nella vigilanza di un gruppo classe. Il collaboratore scolastico, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli allievi da parte del docente, vigilerà sulla classe finché non sarà giunto l'insegnante in servizio nell'ora successiva. Per contribuire ad assicurare la continuità della vigilanza sugli allievi durante il cambio di turno-aula dei docenti, i collaboratori scolastici, in caso di ritardo dell'insegnante subentrante, sorveglieranno la classe fino al suo arrivo. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni o ai cambi orari, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi del piano/area di competenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
Antonio MEUCCI - Enrico MATTEI

Codice meccanografico CAIS033004 - Mail cais033004@istruzione.it - C.F. 92275320924

Sede centrale: Via Bainsizza 30 Cagliari - tel. 0708006909

Succursale: Via Vesalio - tel. 070554442

Sede Mattei: Via Foscolo 48 - Decimomannu - tel. 070-4657043

vigilare sugli allievi dandone, nel contempo, avviso al Dirigente scolastico o al collaboratore del DS o al DGGa che provvederà ad informare l'ufficio del personale.

I collaboratori scolastici vigileranno gli alunni in prossimità dei bagni nell'area/piano di propria competenza, con particolare attenzione alle aree di transito.

Accesso di persone estranee alla scuola

È severamente vietato, durante lo svolgimento delle attività didattiche, l'accesso di persone estranee alla scuola se non munite di autorizzazione formale del dirigente o di un suo delegato. L'accesso può essere consentito, eccezionalmente, dal Dirigente Scolastico quando esistano validi motivi educativi e didattici oppure di necessità per la funzionalità delle strutture e/o degli impianti scolastici.

Si ricorda che i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale non possono accedere ai locali scolastici adibiti alle attività didattiche se non per comprovati ed eccezionali motivi.

Vigilanza durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle attività

Il personale docente, in servizio durante l'ultima ora, provvederà ad accompagnarli ordinatamente fino alla porta esterna dell'edificio.

In prossimità della porta di uscita dell'edificio sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli studenti.

E' vietato far uscire il gruppo classe dall'aula prima del suono della campanella.

Disposizioni comuni

Le autovetture e i motoveicoli, per motivi di sicurezza, non devono essere parcheggiate o lasciate in sosta momentanea in prossimità delle entrate per non ostruire l'ingresso a scuola. Ove non espressamente autorizzato dal Dirigente scolastico, l'ingresso e/o la sosta delle autovetture e motoveicoli nei cortili della scuola sono vietati.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione e cooperazione di tutti per garantire il buon funzionamento delle attività scolastiche evitando contestazioni di addebito facilmente eludibili.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tiziana Serrao

[Firmato digitalmente]